

Monza-Seregno; l'ammodernamento e l'adeguamento delle linee ferroviarie Monza-Molteno-Oggiono e Seregno-Saronno, la Pedemontana e la « tangenziale est-est » di Milano.

9/1984/**93**. Di Teodoro.

La Camera,

impegna il Governo

ad inserire con decorrenza 1° gennaio 2002, nel collegato fiscale iniziative volte ad introdurre una normativa di riordino del trattamento tributario riservato alle attività di collaborazione coordinata e continuativa, riconducendo, in particolare, nell'ambito del lavoro autonomo, ai fini del trattamento fiscale e previdenziale, i redditi derivanti da attività di amministratore e sindaco di società ed enti svolta da professionisti iscritti all'albo.

9/1984/**94**. Lo Presti, Leo, Gamba.

La Camera,

impegna il Governo

ad inserire con decorrenza 1° gennaio 2002, nel collegato fiscale iniziative volte ad introdurre una normativa che renda applicabili ai rendimenti finanziari dei patrimoni immobiliari e mobiliari degli enti di previdenza privati di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, lo stesso regime tributario previsto per i fondi pensione istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 124 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.

9/1984/**95**. Leo, Lo Presti, Gamba.

La Camera,

dopo ampia discussione sulla problematica relativa alla « trasformazione e soppressione degli enti pubblici », di cui all'articolo 23 della legge finanziaria;

impegna il Governo

a che in sede di attuazione del mandato di cui al contenuto del suddetto articolo, tra le esclusioni degli enti « che gestiscono a livello di primario interesse nazionale la previdenza sociale », vengano ricompresi gli enti che, a livello di grande interesse nazionale sono preposti alle organizzazione ed alla gestione del sistema assicurativo sociale, primo fra tutti l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il quale espleta funzioni costituzionalmente rilevanti, di primarie ed insostituibile natura assicurativo-previdenziale-sociale.

9/1984/**96**. Duilio, Bindi.

La Camera,

premesso che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 novembre 2001 sono stati definiti i livelli di assistenza sanitaria, L.E.A., di cui all'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405;

il giudizio sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 novembre è certamente positivo in quanto esso rappresenta un importante strumento nella costruzione di un federalismo sanitario capace di garantire l'uniformità delle cure per tutti i cittadini sull'intero territorio nazionale, nel rispetto del diritto alla salute costituzionalmente garantito;

considerato, tuttavia, che alcune prestazioni sanitarie sono escluse dai livelli essenziali di assistenza quali le prestazioni fisioterapiche, la cui validità, sul piano scientifico e su quello dell'efficacia terapeutica, non possono essere messi in discussione;

una buona politica di contenimento della spesa e della razionalizzazione delle risorse disponibili consiste, prioritariamente, nel tagliare gli sprechi e non le prestazioni, evitando di colpire le fasce economicamente e socialmente più deboli dei cittadini;

l'esclusione dai L.E.A. delle prestazioni fisioterapiche a fronte di un possibile, modesto, risparmio immediato determinerà una crescita della spesa pubblica per il ricorso, inevitabile, a forme assistenziali compensative, ben più onerose, quali quelle farmaceutiche ed ospedaliere;

impegna il Governo

sentita la Conferenza Stato-regioni, ad emanare, con sollecitudine, un decreto, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 1998, inserendo, nell'ambito del progetto riabilitativo e dei relativi percorsi terapeutici, le prestazioni fisioterapiche ritenute necessarie fra quelle oggi escluse dai L.E.A.;

a raggiungere una rapida intesa con le regioni per sospendere, in attesa del suddetto decreto da l parte del Ministro della salute, l'efficacia del disposto delle lettere *f*) dell'allegato 2a e della lettera *c*) dell'allegato 2b del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 novembre 2001.

9/1984/97. Parodi, Romano, Borriello, Grimaldi, Galvagno, Marinello, Misuraca, Jacini, Masini, Romele, Giudice, Giuseppe Gianni, Bruno, Bornacin, La Grua, Lucchese, Milioto, Lo Presti, Biondi, Massidda, Ricciuti, Cozzi, Minoli Rota, Paolone, Ranieli, Azzolini, Brusco, Scalia, Luigi Pepe, Garagnani, Di Virgilio, Romani, Crimi, Sardelli, Nicotrà, Nicolosi, Cossa, Ercole, Francesca Martini, Arnoldi, Baldi, Gigli, Cossiga, Nan, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Savo, Mormino, Pecorella, Briguglio, Filippo Maria Drago, Catanoso, Luigi Martini, Carrara, Tagliatela, La Starza, Meroi, Fatuzzo, Geraci, Zacchera, Stradella, Lupi, Germanà, Maione, Pinto, Mondello, Osvaldo Napoli.

La Camera,

considerato che:

il piano industriale recentemente presentato dal Gruppo Banca di Roma,

che prevede tra l'altro l'incorporazione per fusione del Banco di Sicilia ha suscitato fortissime reazioni contrarie da parte del governo della regione siciliana, di tutta l'assemblea regionale siciliana, delle forze sociali e sindacali dell'isola;

l'incorporazione per fusione determinerebbe l'acquisizione da parte della « Holding Banca di Roma » delle azioni attualmente detenute dalla regione siciliana e dalla fondazione, pari al 37,16 per cento dell'azionariato, attraverso una operazione di concambio che porterebbe regione e fondazione ad una partecipazione marginale nella holding e la riduzione del Banco di Sicilia ed una rete di sportelli con il marchio « Nuovo Banco di Sicilia »;

la Banca di Roma persegue l'obiettivo di incorporare gli assets principali del Banco di Sicilia, primi tra tutti il patrimonio e le attività finanziarie, oltre che incamerare le cospicue plusvalenze dell'attivo del Banco di Sicilia, quali a solo titolo esemplificativo:

a) gli oltre 500 miliardi del patrimonio dell'IRFIS (di cui 175 miliardi sono titoli di Stato);

b) 300 miliardi di plusvalenze emergenti dalle partecipazioni del Banco;

c) le pluavalenze rinvenienti dall'operazione d'acquisizione dei crediti della Sicilcassa che hanno dato luogo al contributo pubblico della Legge Sindona;

con lo scopo evidente non di aumentare l'efficienza del gruppo, ma di tamponare la sua profonda crisi;

con l'attuazione della fusione per incorporazione, verrebbero definitivamente meno le finalità (creazione di un polo bancario siciliano) che portarono la Regione siciliana ad accertare la scomparsa dell'ex Sicilcassa e la sua incorporazione nel Banco di Sicilia, dopo essere intervenuta per la ricapitalizzazione dei due istituti con oltre 1.100 miliardi, ma si vanificherebbero anche gli obiettivi che lo

Stato perseguiva con l'intervento di circa 4.000 miliardi (tra conferimenti ed erogazioni della legge Sindona) nella operazione che portò la Sicilcassa nel Banco di Sicilia, o il Banco di Sicilia e IIRFIS nel gruppo Mediocredito Centrale, successivamente acquisito da Banco di Roma;

occorre richiamare il rispetto delle clausole sottoscritte col contratto di vendita del gruppo Mediocredito Centrale e che all'articolo 7 espressamente prevedono: «l'impegno della parte acquirente ad attuare il piano industriale secondo le linee guida presentate dal Tesoro in sede di offerta definitiva e a non apportarvi variazioni, con particolare riferimento alla partecipazione di controllo nel BdS, che non siano state preventivamente concordate col Tesoro; a valorizzare i connotati e le valenze regionali dell'azienda Banco di Sicilia, tra l'altro conservandone il marchio e mantenendo la sede legale a Palermo »;

il preventivo gradimento del Tesoro è altresì necessario nell'ipotesi di trasferimenti di azioni tra i componenti l'azionariato di riferimento stabile che modifichino o alterino in modo sostanziale la partecipazione di ciascun componente all'interno del gruppo (articolo 8 del contratto di vendita);

con l'articolo 10 del contratto di vendita, Banca di Roma si è impegnata, in caso di inadempimento o di grave ritardo nell'adempimento, degli obblighi assunti agli articoli 7 e 8 a corrispondere al Tesoro — a titolo di penale — una somma pari al 30 per cento del prezzo offerto;

il sottosegretario per l'economia e le finanze, professor Vito Tanzi intervenendo alla Camera in risposta ad alcune interpellanze urgenti, nel corso della seduta del 29 novembre 2001, ha chiarito che alcuna richiesta formale di autorizzazione all'attuazione del progetto è pervenuta alla Banca d'Italia o al Tesoro;

impegna il Governo:

ad intervenire sulla Banca di Roma per ottenere il rispetto di tutte le clausole contenute nel contratto di compravendita del gruppo Mediocredito Centrale e tra queste quella che prevede il rafforzamento del ruolo e delle valenze del Banco di Sicilia;

a non fornire il proprio gradimento al progetto che prevede la incorporazione per fusione del Banco di Sicilia nella Banca di Roma, perché non funzionale e non corrispondente agli obiettivi legati alla privatizzazione del gruppo Mediocredito Centrale;

a richiedere, ove necessario, l'applicazione della clausola che prevede una penale per inadempimento contrattuale da parte della Banca di Roma.

9/1984/98. Piscitello.

La Camera,

premesso che:

il settore del turismo ha subito ripercussioni negative a seguito della situazione internazionale creatasi successivamente agli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001; in particolare, hanno subito notevoli contraccolpi i flussi verso le città d'arte, le agenzie turistiche ed il trasporto aereo;

in questo nuovo contesto, appare necessario e di competenza dell'intera politica nazionale individuare forme di agevolazione e di sostegno affinché il settore in questione possa recuperare competitività, anche al fine di evitare conseguenze negative sotto il profilo occupazionale;

in questa prospettiva, va salutato positivamente il rifinanziamento della legge n. 135 del 2001 (« Riforma della legislazione nazionale del turismo »), per un importo di 50 milioni di euro, disposto dal disegno di legge in esame;

potrebbe rilevarsi opportuno, peraltro, ridefinire alcune scelte in tema di sostegno al settore, dal momento che gli effetti della crisi vanno delineandosi con

diversa intensità per le varie categorie che operano nel comparto e alcuni indicatori mostrano come i flussi turistici non siano del tutto bloccati, ma in molti casi abbiano modificato le loro mete;

più in generale, appare necessario promuovere una politica turistica finalizzata ad un pieno sviluppo delle potenzialità del paese e ad un recupero di competitività sul piano internazionale, anche attraverso un sensibile miglioramento della qualità dell'offerta turistica in modo che, alle mete tradizionali se ne affianchino altre, allo stato non adeguatamente valorizzate;

impegna il Governo:

a) a disporre, in tempi reali ed in sinergia con le regioni e gli enti locali, un monitoraggio dell'andamento dei flussi turistici, in modo da poter individuare esattamente e tempestivamente gli scostamenti dovuti alla crisi internazionale e ad adottare ogni idonea iniziativa per correggerli;

b) a perseguire una efficace politica di allocazione delle risorse finanziarie disponibili, concentrando le agevolazioni sulle categorie che hanno subito sin qui e subiranno nel breve medio periodo il maggior impatto negativo ed evitando una distribuzione indifferenziata dei benefici;

c) a verificare quali interventi, eventualmente anche di natura fiscale, possano essere adottati, anche in sede europea, al fine di assicurare ulteriori misure di sostegno alle imprese operanti nel settore del turismo, che risultino particolarmente danneggiate dalla crisi in atto;

d) a promuovere una politica turistica finalizzata ad un pieno sviluppo delle potenzialità del paese e ad un recupero di competitività sul piano internazionale, anche attraverso un sensibile miglioramento della qualità dell'offerta: in questa prospettiva appare necessario che, d'intesa con le regioni, sia assicurata piena e tempestiva operatività alle disposizioni della legge n. 135 del 2001;

e) a favorire una diversificazione dell'offerta turistica in modo che, mediante la definizione di un vero e proprio « progetto-paese », alle mete ed alle proposte tradizionali se ne possano affiancare altre, allo stato non adeguatamente valorizzate:

9/1984/99. Cozzi, Tabacci, Cosentino, D'Agrò, Polledri Vernetti, Olivieri.

La Camera,

l'esistenza di uno stretto collegamento tra il sistema delle imprese ed i centri nazionali preposti alla ricerca rappresenta uno strumento di crescita del sistema produttivo e della competitività del Paese;

nel quadro degli interventi pubblici deve, pertanto, essere favorita sia all'innovazione nei diversi comparti, sia lo sviluppo di capacità tecnologiche innovative, in grado di modificare i processi produttivi ed individuare e realizzare nuovi prodotti e nuove soluzioni;

deve, altresì, essere favorita una politica che intensifichi il rapporto tra pubblico e privato, anche attraverso investimenti per la ricerca relativi a quei settori che producono il maggior valore aggiunto per la creazione di ricchezza nel nostro Paese;

le disposizioni recate dall'articolo 41 danno una prima risposta all'esigenza di un potenziamento delle attività di ricerca e sviluppo industriale, prevedendo l'applicazione anche per l'anno 2002 di un credito d'imposta per le imprese che accrescano le spese di ricerca e sviluppo rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nel triennio precedente, limitatamente alle imprese che svolgono attività industriale ubicate nelle regioni del Mezzogiorno;

impegna il Governo

ad assumere ogni idonea iniziativa per potenziare le attività di ricerca e sviluppo, favorendo anche rapporti sempre

più stretti tran il sistema delle imprese ed i centri nazionali preposti alla ricerca;

a valutare, in particolare, la possibilità di prevedere ulteriori forme di agevolazione per le imprese che accrescano le proprie spese in programmi di ricerca, in modo da avvicinare ai livelli medi europei la quota di fatturato che le imprese italiane destinano agli investimenti in ricerca.

9/1984/**100**. Gastaldi, Tabacci, Saglia, Cosentino, D'Agrò.

La Camera,

premessi che:

la competitività delle imprese italiane, in particolare di quelle di dimensioni minori, è sovente penalizzata da eccessivi oneri burocratici che non trovano giustificazione nella effettiva necessità di tutela di interessi pubblici rilevanti;

la progressiva riduzione di tali oneri avrebbe l'effetto di determinare condizioni favorevoli all'operatività delle piccole e medie imprese in termini di diminuzione di costi e di miglior funzionamento organizzativo;

sono ancora in vigore adempimenti fiscali che, originariamente introdotti per dotare l'amministrazione finanziaria di strumenti volti a consentire una più efficace azione di contrasto nei confronti dell'evasione fiscale, sono stati successivamente superati dalla successiva evoluzione dei sistemi di accertamento che, attraverso gli studi di settore, prescindono dalle risultanze contabili dei contribuenti per addivenire ad un'automatica determinazione dei ricavi o dei compensi rilevanti ai fini sia dell'imposizione sul reddito, sia dell'imposta sul valore aggiunto;

impegna il Governo

ad accelerare e rendere più incisive le azioni finalizzate alla semplificazione amministrativa ed alla riduzione degli oneri burocratici per le categorie produttive;

in questa prospettiva ad assumere ogni idonea iniziativa, anche di carattere normativo, per riformare la disciplina in materia di registratori di cassa e di misuratori fiscali e quella in materia di documenti di accompagnamento delle merci viaggianti, nel senso di escludere o limitare al massimo gli adempimenti non strettamente necessari ad un'effettiva ed efficace prevenzione dell'evasione fiscale.

9/1984/**101**. Cosentino, Tabacci, Polledri, D'Agrò.

La Camera,

visto l'articolo 13 comma 4 disegno di legge finanziaria che, in attuazione dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001 n. 86, ha disposto un primo stanziamento finalizzato all'avvio del processo di parametrizzazione degli stipendi del personale del Comparto Difesa e Sicurezza in relazione al grado e alle qualifiche rivestite in luogo di quello attualmente vigente per il pubblico impiego, articolato in livelli retributivi;

considerato che le somme devolute, pur rappresentando un concreto impegno del Governo, non possono che rappresentare una anticipazione di quanto occorrente per qualificare la riforma medesima, di importanza storica per riconoscere la specificità di detto personale;

ritenuto altresì che il completamento di tale processo, pur nella salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica, non possa essere eccessivamente frazionato e diluito nel tempo, allo scopo di non pregiudicare l'efficacia delle innovazioni introdotte,

impegna il Governo

a stanziare le ulteriori opportune risorse necessarie a dare completa attuazione alla delega della legge n. 86 del 2001.

9/1984/**102**. Ramponi, Cossiga, Bricolo, Ascierto, Tucci, Minniti, Molinari, Lavagnini.

La Camera,

premessi che:

la frequenza e l'intensità degli eventi calamitosi che investono l'Italia sono crescenti, determinando sempre più spesso alluvioni, straripamenti, frane, con pesanti conseguenze in termini di vittime e danni;

il sessantacinque per cento circa del territorio nazionale è sottoposto a rischio idrogeologico, e ciò interessa circa 4.600 comuni;

solo gli interventi per assicurare i soccorsi, riparare i danni, e per le azioni di ripristino, hanno prodotto una spesa di oltre ottantamila miliardi negli ultimi anni;

è indispensabile attuare una reale politica di messa in sicurezza del territorio anche incentivando la delocalizzazione di insediamenti urbanistici e produttivi dalle aree più a rischio;

il decreto-legge n. 130 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge 228/97, prevedeva, tra le altre cose, crediti agevolati a favore delle attività produttive colpite dagli eventi alluvionali in Piemonte che avessero rilocalizzato in condizioni di sicurezza la propria attività al di fuori delle fasce fluviali a rischio;

risulta assolutamente opportuno consentire a più soggetti possibili di poter pianificare e programmare lo spostamento della propria attività economica dalle zone a rischio di esondazione a zone più sicure, mediante la previsione di una proroga dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento agevolato;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché sia prevista la proroga al 31 dicembre 2002 del termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-*quinquies*, comma 1, del decreto legge 19

maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni.

9/1984/**103**. Cima, Lion.

La Camera,

al fine di promuovere una efficace politica di sicurezza alimentare,

impegna il Governo

ad applicare il principio della somatoria dei residui nella valutazione del rischio per gli alimenti;

a promuovere una politica di benessere animale nella zootecnia anche per quanto riguarda le condizioni di allevamento;

a ridurre la quantità di pesticidi oggi usati in agricoltura sia attraverso maggiori controlli sull'uso sia attraverso una politica fiscale opportuna;

ad incentivare l'adozione di mangimi naturali negli allevamenti;

ad agevolare l'applicazione del divieto di antibiotici a uso auxinico negli allevamenti come già votato dalla Commissione affari sociali della Camera nell'ambito della legge comunitaria dello scorso anno;

a rifinanziare il programma di tutela sanitaria dei consumatori, previsto dalla finanziaria dello scorso anno (legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 92, comma 15) finalizzato, tra l'altro, a studiare gli effetti sui consumatori dei residui di prodotti fitosanitari presenti negli alimenti, nelle bevande e nell'ambiente.

9/1984/**104**. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion.

La Camera,

premessi che:

i Fondi pensione si sono resi necessari dopo la riforma previdenziale avviata nel 1992 e consolidatasi con la legge

n. 335 del 1992, detta « legge Dini », che di fatto ha penalizzato la nuova generazione di lavoratori dal punto di vista dei trattamenti previdenziali, con il passaggio dal metodo di calcolo retributivo delle prestazioni, al metodo contributivo;

da qui l'esigenza di costruire i Fondi pensione come strumento da affiancare alla previdenza pubblica di base. Il sistema dei Fondi pensione è quindi diventato, e lo diventerà ancora di più nel futuro, un importante forma di risparmio a carattere previdenziale non sostitutivo, ma integrativo e quindi aggiuntivo della previdenza di base. Risultano quindi fondamentali le modalità, tra cui in primo luogo lo strumento della leva fiscale, con le quali incentivare il ricorso alla previdenza complementare, anche al fine di orientare i comportamenti dei lavoratori sottoscrittori dei vari fondi pensione, e degli stessi imprenditori;

il trattamento tributario previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 per i fondi pensione risulta però ancora troppo penalizzante ai fini di una loro effettiva diffusione ed efficacia;

accanto al mercato finanziario tradizionale, si va sempre più sviluppando un mercato finanziario « etico » caratterizzato da una gestione degli impieghi protesa verso il finanziamento di aziende e società che operano in attività di promozione umana, sociale e ambientale, e diversi Paesi europei, tra cui l'Olanda e la Gran Bretagna, si sono dotati conseguentemente di una normativa in grado di incoraggiarne la diffusione;

è necessario che anche il nostro Paese promuova e incentivi il mercato finanziario etico, peraltro già in parte presente e in rapida organizzazione, anche attraverso la nascita e la diffusione - all'interno dei fondi pensione - di fondi pensione « etici, socialmente ed ecologicamente responsabili », capaci di affiancare nella scelta criteri economici a criteri etici, di natura sociale o legati allo sviluppo ecosostenibile; ovvero quei fondi che dichiarano, tra i criteri guida degli investi-

menti, criteri morali orientati su imprese che: 1) adottano politiche virtuose in tema di rispetto dell'ambiente; 2) rispettano i diritti umani e in particolare bandiscono lo sfruttamento del lavoro minorile e infantile; 3) favoriscano lo sviluppo dell'occupazione; 4) rispettano l'etica professionale nella conduzione degli affari; 5) non investano nel settore degli armamenti, del gioco d'azzardo, della pornografia; 6) non praticano sperimentazioni non rispettose della salute e del benessere degli animali;

impegna il Governo

ad alleggerire ulteriormente il trattamento tributario previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 per i fondi pensione;

a favorire lo sviluppo dei fondi etici - e quindi la collocazione di tali titoli rispetto a titoli similari, proprio in considerazione del contenuto socialmente rilevante degli obiettivi che i finanziamenti così raccolti perseguono - attraverso, tra l'altro, una loro tassazione inferiore a quella prevista per i fondi pensione;

a presentare sollecitamente un provvedimento legislativo in materia, nel quale, tra l'altro, venga demandato alla Banca d'Italia, al fine di una corretta definizione dei fondi etici e dell'ambito in cui essi debbano operare, l'emanazione di un Regolamento specifico dei « fondi pensione etici, socialmente ed ecologicamente responsabili » che definisca tra l'altro

a) le modalità di definizione dei criteri etici, ecologicamente e socialmente responsabili prevedendo le forme opportune di coinvolgimento degli utenti del fondo e le modalità della *pubblicizzazione* di tali criteri di scelta una volta definiti;

b) le modalità di elezione e funzionamento di un *comitato etico* del fondo pensione, e di una sua struttura di supporto, che possa effettuare le scelte operative di investimento relative ai criteri di scelta, in modo efficace, efficiente e trasparente;

c) le modalità di compilazione delle *liste di esclusione*, da aggiornare e verificare con tempestività, le modalità di comunicazione dell'esclusione alle società o imprese interessate e la codifica di una procedura per consentire alle società di eliminare le cause di esclusione.

9/1984/105. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

La Camera,

premesso che:

appare evidente la necessità di riformare l'attuale sistema monetario internazionale alla luce delle gravi disfunzioni che lo caratterizzano, come l'eccessiva volatilità dei tassi di cambio e i loro persistenti disallineamenti, il susseguirsi di crisi finanziarie, l'ineguale redistribuzione del credito a livello internazionale e la mancanza di coordinamento tra le politiche economiche dei principali paesi industrializzati;

una delle cause principali degli squilibri va ricercata negli enormi flussi internazionali di capitali e nella loro forza destabilizzante;

appare necessaria l'introduzione di meccanismi di controllo di fenomeni preoccupanti come la speculazione, che promuovano crescita e stabilità economica e distribuiscano in maniera più equa il gettito fiscale;

una proposta di grande efficacia verso una riforma globale del sistema finanziario internazionale è la realizzazione di un'imposta sulle transazioni valutarie presentata per la prima volta nel 1972 dal Premio Nobel per l'economia James Tobin;

si tratterebbe, secondo l'ipotesi formulata da James Tobin, di un'imposta molto limitata - pari allo 0,05-0,1 per cento - da applicare a tutte le transazioni valutarie a tutte le operazioni finalizzate alla conversione di una valuta in un'altra;

un'aliquota così bassa non disincentiverebbe gli investimenti produttivi e di medio-lungo periodo, mentre renderebbe più costosi quelli speculativi di breve periodo, contribuendo così a disincentivarli; si riuscirebbe in tal modo a ridurre il volume dei flussi di capitale di breve periodo assicurando una maggior stabilità al sistema;

secondo una stima prudente, l'introduzione di questa tassa nei paesi industrializzati permetterebbe di raccogliere tra i 90 e i 100 miliardi di dollari l'anno, una cifra che corrisponde al doppio di quanto viene oggi destinato alla cooperazione allo sviluppo; il gettito potrebbe essere raccolto a livello nazionale dalle Banche centrali e destinato ad interventi nazionali (interventi sociali, programmi per l'occupazione) ed internazionali (cooperazione allo sviluppo, salvaguardia dell'ambiente, tutela dei diritti umani);

l'introduzione di questa imposta consentirebbe il monitoraggio dei flussi finanziari al fine di combattere l'evasione fiscale e il riciclaggio dei proventi di traffici illeciti e, inoltre, proteggerebbe le valute nazionali in momenti di crisi, evitando alle Banche Centrali di bruciare ingenti quantità delle loro riserve in tentativi, spesso inutili, di scongiurare una massiccia svalutazione;

la realizzazione di un'imposta sulle transazioni valutarie permetterebbe il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

ridurre i flussi di capitale speculativi e di breve periodo;

rilanciare l'autonomia politica nazionale;

ridistribuire in maniera più equa il gettito fiscale fra i diversi settori dell'economia;

monitorare i flussi di capitale per combattere l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite;

reperire risorse finanziarie da destinare: a livello nazionale per attuare politiche di lotta all'esclusione sociale, alla

disoccupazione e a programmi di accoglienza rivolti ad immigrati e rifugiati; a livello internazionale per attuare programmi di lotta alla povertà, di salvaguardia dell'ambiente, di tutela dei diritti umani, di sviluppo sociale e sostenibile, di prevenzione dei conflitti;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire una commissione preposta all'elaborazione di una proposta per l'istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie;

a farsi promotore, presso gli altri paesi dell'Unione europea, dell'imposta sulle transazioni valutarie, proponendo di coordinare un'azione comune per l'elaborazione di un progetto di tassazione omogenea ed armonica;

a predisporre, come prima ipotesi, il testo di un disegno di legge per l'introduzione dell'imposta sulle transazioni valutarie per il solo territorio nazionale, prevedendo che il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta debba essere destinato prioritariamente alle seguenti finalità:

a) aumento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo e loro riallocazione al fine del miglioramento delle condizioni delle categorie socioeconomiche più deboli e svantaggiate dei paesi assistiti;

b) riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito, con particolare riguardo verso i paesi che abbiano avviato programmi di riconversione e disinvestimento nel settore degli armamenti;

c) incremento dei fondi destinati allo sviluppo del Mezzogiorno, ai fini dell'aumento dell'occupazione e dei servizi di assistenza sociale pubblica;

d) investimenti finalizzati alla riduzione di emissioni inquinanti in atmosfera, all'attuazione del protocollo di Kyoto, allo sviluppo delle politiche di tutela ambientale, per la diffusione delle aree protette e

per l'adozione di modalità di trasporto a basso impatto ambientale.

9/1984/**106**. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cima, Lion, Zanella, Cento.

La Camera,

premesso che:

il canone televisivo è un tributo di cui è obbligatoria la corresponsione per il solo fatto di possedere/detenerne un televisore;

sono soggetti al pagamento del tributo anche coloro che per la loro attività specifica sono obbligati a detenere all'interno della propria sede apparecchi di ricezione radiotelevisiva per la riparazione o per la loro commercializzazione;

il canone è relativo al possesso degli apparecchi; fattispecie che sicuramente non riguarda i commercianti e tantomeno i riparatori poiché gli apparecchi transitano nei loro laboratori solo per il tempo necessario alla loro riparazione per poi rientrare nelle case dei legittimi proprietari (anche loro tenuti al pagamento del tributo);

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie volte ad escludere dal pagamento del canone le imprese che esercitano attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva.

9/1984/**107**. Alboni, Mazzocchi.

La Camera,

premesso che:

la cosiddetta *Carbon Tax*, introdotta dall'articolo 8 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, non trova riscontro in nessun altro paese europeo e costituisce un'eccezione al processo di armonizzazione fiscale comunitario;

le aliquote previste determinano un regime fiscale fortemente discriminatorio fra i diversi combustibili, favorendo la produzione di energia elettrica da metano

e penalizzando oltre misura altre fonti, basti pensare che un kg di CO₂ emesso dal carbone è tassato in misura quattro volte superiore a quello emesso dal gas naturale;

tale tassa, rappresenta un oggettivo ostacolo alla riconversione, mediante l'utilizzo di nuove tecnologie, dell'attuale parco termoelettrico nazionale, che consentirebbe, tra l'altro, il raggiungimento di migliori *performance* ambientali;

tale tassa - il cui gettito generato nel 2000 è stato di appena 110 miliardi circa - produce effetti distortivi nel mercato liberalizzato dell'energia elettrica poiché le aliquote previste, determinando un impatto profondamente diverso, in termini di lire/kWh prodotto, alterano l'ordine di merito fra i diversi combustibili;

impegna il Governo

ad adottare, al fine di favorire la competitività del sistema elettrico nazionale nel quadro del processo di liberalizzazione ed unificazione del mercato europeo dell'energia, le necessarie misure volte o sopprimere le accise e imposte di consumo sui combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica. Tali misure, in particolare, dovrebbero prevedere la soppressione delle variazioni delle aliquote sulle accise degli oli minerali impiegati per la produzione di energia elettrica così come determinate dall'articolo 8 della legge n. 488 del 23 dicembre 1998;

delle aliquote - così come determinate dall'articolo 8 della legge n. 488 del 23 dicembre 1998 - sulle accise di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato « Orimulsion » (NC 2714) impiegati, per la produzione di energia elettrica, negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988;

delle imposte - così come determinate dall'articolo 8 della legge n. 488 del 23 dicembre 1998 - sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume di origine

naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato « Orimulsion » (NC 2714) impiegati, per la produzione di energia elettrica, negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988.

9/1984/108. Airaghi, Mazzocchi, Saglia.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 23 prevede che, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, il Governo individui gli enti pubblici, le agenzie e gli altri organismi, ai quali non siano affidati compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale, finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici, disponendone la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, la fusione o l'accorpamento con enti o organismi che svolgono attività analoghe o complementari, ovvero la soppressione e messa in liquidazione;

va senza dubbio salutato positivamente ogni intervento razionalizzatore che sia finalizzato alla eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni fra organismi ed amministrazioni pubbliche, mentre non sarebbe opportuno che - per il tramite delle disposizioni recate dall'articolo 23 - si intendesse operare una ridefinizione del ruolo delle Autorità esistenti, in particolare di quella per l'energia elettrica e il gas;

in una situazione nella quale l'apertura e la liberalizzazione dei mercati dell'energia non sono ancora pienamente realizzate, infatti, restano pienamente valide le motivazioni che indussero pochi anni fa il legislatore ad istituire un'autorità di regolazione del settore;

appare altresì indispensabile che le funzioni di garanzia e di regolazione siano mantenute chiaramente distinte dalle responsabilità di definizione di indirizzi di

politica industriale per le società del settore tuttora a partecipazione pubblica;

impegna il Governo

a dare attuazione alle disposizioni recate dall'articolo 23 al fine di eliminare le duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni esistenti fra organismi ed amministrazioni pubbliche, a fini di semplificazione amministrativa e di incremento di efficienza delle strutture burocratiche;

a non incidere, in sede di attuazione delle predette disposizioni, sul ruolo e sulle funzioni attribuite dalle norme vigenti alle Autorità indipendenti, in particolare a quelle di regolazione dei servizi pubblici, assecondando una iniziativa parlamentare tesa a ridefinire il quadro delle medesime Autorità che assumono un rilievo centrale in una fase di passaggio verso un mercato aperto e liberalizzato.

9/1984/**109**. Tabacci, Letta, D'Agrò, Saggia, Gambini, Verneti, Gastaldi, Polledri.

La Camera,

premesso che:

con decreto ministeriale del 13 dicembre 1999, n. 474, l'aggio del gioco del lotto è stato ridotto dal 10 per cento all'8 per cento delle riscossioni lorde;

in base all'articolo 7, comma 3, della legge 19 aprile 1990, n. 85, il compenso del ricevitore del lotto, comprensivo di ogni spesa ed onere, deve essere fissato con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, in misura non inferiore al 10 per cento e non superiore al 12 per cento delle riscossioni lorde;

in base alla gerarchia delle fonti di diritto vigente in Italia una legge non può essere modificata da una norma di grado inferiore, ossia da un decreto ministeriale;

l'articolo 15 della legge 29 dicembre 2000, n. 488, legge Finanziaria per il 2001

ha previsto maggiori entrate per oltre 300 miliardi in virtù di adottati provvedimenti amministrativi riferiti alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del lotto, ossia al citato ed antecedente decreto ministeriale 13 dicembre 1999 n. 474;

la diminuzione dell'aggio, lungi dal garantire le maggiori entrate per l'erario, ha determinato una forte caduta delle giocate con notevoli perdite per le casse dello Stato;

contro il decreto n. 474 del 1999, sono oggi pendenti per la decisione nel merito circa 15.000 ricorsi al TAR del Lazio;

il summenzionato decreto appare illegittimo, oltre che sotto il predetto profilo, anche in relazione alla modifica unilaterale operata dal Governo a migliaia di contratti regolarmente sottoscritti;

impegna il Governo

ad aprire un dialogo con le associazioni maggiormente rappresentative dei ricevitori del lotto, Assogiochi e Federazione Italiana Tabaccai, al fine di pervenire nel più breve tempo possibile, tenuto conto delle esigenze finanziarie dello Stato, ad un ripristino, eventualmente graduale, dell'aggio spettante ai raccoglitori del gioco del lotto nella misura del 10 per cento, ovvero, nella misura minima prevista dalla legge n. 85 del 1990;

quanto sopra anche al fine di evitare che manifestazioni di protesta dei ricevitori del lotto, promosse dalle organizzazioni sindacali di categoria, turbino l'imminente operazione di cartolarizzazione dei crediti e dei proventi appartenenti allo Stato derivanti dal gioco del lotto di cui al recente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 novembre 2001.

9/1984/**110**. Mazzocchi, Alboni.

La Camera,

premesso che:

l'attuale assetto normativo non inquadra correttamente i redditi di attività

di amministratore e sindaco svolta da parte di professionisti iscritti agli albi, anche ai fini di un corretto versamento dei relativi contributi previdenziali;

secondo il « principio di attrazione » ogni qualvolta l'attività di lavoro autonomo richieda competenze riconducibili, anche in senso lato, alla sfera dell'attività professionale principale esercitata dal soggetto percettore, essa costituisce sotto il profilo dell'inquadramento fiscale e previdenziale, un tutt'uno con l'attività professionale, perdendo ogni sua autonoma rilevanza;

sotto il profilo strettamente previdenziale i professionisti interessati vedrebbero assottigliarsi la tutela previdenziale a causa di un assurdo frazionamento della loro posizione previdenziale con conseguenze anche gravi sull'ammontare delle prestazioni;

tale chiarimento, a causa del diverso regime tributario applicabile, porterebbe un beneficio in termini di gettito per il fatto che i professionisti sarebbero, comunque, tenuti a fatturare i compensi derivanti da attività di amministratore e sindaco, con relativa applicazione dell'IVA (20 per cento) e che i relativi corrispettivi formerebbero base imponibile anche ai fini dell'IRAP;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché sia introdotta una norma che equipari i redditi derivanti da attività di amministratore e sindaco a quelli previsti dall'articolo 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e successive modificazioni.

9/1984/**111**. Tucci, Mazzoni.

La Camera,

premesso che:

il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, ha introdotto l'esercizio della professione forense in forma societaria, pre-

cisando che la società tra avvocati è regolamentata dalle norme dello stesso titolo II della legge e « ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in nome collettivo di cui al capo III del titolo V del libro V del codice civile »;

l'attività svolta dalle società tra avvocati è comunque un'attività di tipo professionale ed è caratterizzata dalla prestazione di servizi in tutto e per tutto analoghi a quelli espletati dal libero professionista singolo;

sotto i profili fiscale e previdenziale il decreto legislativo 96/2001 non ha affrontato il problema della normativa applicabile a tale tipologia societaria, limitandosi ad un generico rinvio alle « società in nome collettivo disciplinate dal codice civile »;

qualora prevalesses la tesi che identifica il reddito della società tra avvocati come reddito di impresa si creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento, sotto l'aspetto fiscale, tra avvocati riuniti in associazione ed avvocati soci di società, in quanto i primi conseguirebbero redditi di lavoro autonomo mentre i secondi redditi d'impresa;

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte ad introdurre una norma che chiarisca l'incertezza interpretativa dovuta alla mancanza di una specifica disciplina fiscale e previdenziale applicabile ai proventi delle società tra avvocati, che vada nel senso di equiparare tale disciplina a quella vigente per le associazioni professionali, per le quali il reddito prodotto rappresenta reddito da lavoro autonomo e, pertanto, il professionista resta soggetto ad imposizione fiscale secondo il criterio di cassa.

9/1984/**112**. Mazzoni, Cozzi.

La Camera,

premesso che:

la regione Liguria è stata colpita, in più occasioni, da eventi alluvionali che

hanno pesantemente compromesso molte attività imprenditoriali ed arrecato ingenti danni pubblici;

per fare fronte a quanto accaduto, sono già state stanziati e distribuite consistenti somme che non sono risultate però, sufficienti, per risarcire totalmente i danni verificatisi;

impegna il Governo

a stanziare, al più presto, somme adeguate al totale ristoro dei danni.

9/1984/**113**. Nan, Mondello.

La Camera,

premesso che:

numerose disposizioni contenute nella legge n. 104 del 1992, (legge quadro sull'*handicap*) non hanno raggiunto la concreta attuazione;

alla prova dei fatti, altre disposizioni, emanate negli ultimi anni, non si sono rivelate pienamente aderenti alle esigenze dei cittadini ed in particolare dei disabili (come la condizione richieseta dall'articolo 80 comma 3 della legge 23 dicembre 2000 che prevede che da almeno cinque anni, sussistano le condizioni previste dalla legge 104 del 1992 per usufruire dei congedi parentali;

i livelli dei trattamenti economici già molto migliorati dai contenuti della legge finanziaria 2001 per i disabili ultrasessantenni con invalidità totale, permangono ancora molto modesti per tutti gli altri;

andrebbero ampliate positive esperienze che hanno consentito una maggiore emancipazione delle persone disabili (come la legge n. 162/98 o la n. 13/89)

impegna il Governo

ad assumere concrete iniziative in grado di ampliare, armonizzare e verificare la piena attuazione delle normative

esistenti in materia di disabili e a predisporre nuovi concreti interventi al fine di migliorare le condizioni economiche di tutti i disabili gravi e gravissimi.

9/1984/**114**. Porcu.

La Camera,

considerato che:

con l'inaugurazione il 10 giugno 2001 della tratta Friburgo-Novara via Lotschberg e del relativo corridoio «HUCKE-PAK» trasporto merci dal centro Europa al Mediterraneo, si è determinato un formidabile incremento del traffico ferroviario merci, con forti implicazioni negative indotte sui territori attraversati, appartenenti alle province del Verbano Cusio Ossola e di Novara;

la prima parte di tale percorso, da Genova/Voltri a Novara/Vignale, è già classificata come rete fondamentale, ai sensi del decreto ministeriale 21 marzo 2000 «Determinazione dei criteri del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria»;

attualmente le tratte Vignale-Omega e Omega-Novara, sono classificate come rete complementare - *Linee ferroviarie della rete secondaria*, ai sensi dell'Allegato Tecnico 2 del decreto ministeriale sopra citato;

impegna il Governo

a riconoscere la caratteristica di indubbia ed elevata valenza trasportistica della linea ferroviaria Novara-Domodossola, soprattutto nell'ambito dell'evidente contesto internazionale che caratterizza l'utenza merci transfrontaliera, recentemente potenziata in misura consistente;

ad inserire conseguentemente la linea ferroviaria Novara-Domodossola nella *Rete Fondamentale*, ai sensi della classificazione prevista dall'Allegato Tecnico 2 del decreto ministeriale del 21 marzo 2000;

a connotare la linea ferroviaria Novara-Domodossola con la qualificazione

commerciale ai sensi dell'Allegato Tecnico 1 del citato decreto ministeriale del 20 marzo 2000;

ad attivare le possibili iniziative di programmazione economica e finanziaria al fine di abbattere l'impatto ambientale nonché gli appesantimenti del traffico veicolare indotto dal potenziamento della linea ferroviaria.

9/1984/**115**. Daniele Galli, Zanetta, Tarditi.

La Camera,

considerato che:

l'articolo 98 della legge 388 del 2000 ha istituito presso il ministero della salute, per l'anno 2001 un fondo di tre miliardi di lire, al fine di promuovere la realizzazione del progetto obiettivo « Tutela Salute Mentale 1998-2000 », tramite l'elaborazione di un programma nazionale adottato dal ministero della salute, per la realizzazione in ciascuna regione o provincia autonoma di progetti per la prevenzione della salute mentale, aventi ad oggetto, in particolare, tra gli altri, interventi per la collaborazione stabile tra medici di base e dipartimento di salute mentale;

impegna il Governo

a dare piena attuazione al progetto obiettivo « Tutela della Salute Mentale 1998-2000 ».

9/1984/**116**. Sgobio.

La Camera,

premesso che:

la legge 6 marzo 2001, n. 52; ha istituito il Registro Nazionale italiano dei donatori di midollo osseo», dopo un iter parlamentare ampiamente condiviso da tutte le forze parlamentari, al fine di dotare il nostro paese di informazione scientifico-professionale;

il trapianto di midollo osseo si è dimostrata una terapia particolarmente utile in diverse malattie ematologiche, quali leucemie, le immunodeficienze severe e le anemie aplastiche;

il reperimento di un donatore compatibile diviene fondamentale per quei pazienti i quali non possono avvalersi di un donatore all'interno della propria famiglia;

la piena attuazione della legge rimane al momento preclusa, dato che non si è ancora provveduto alla emanazione dei decreti attuativi indicati dalla legge stessa;

impegna il Governo

a dare piena attuazione alla legge 6 marzo 2001, n. 52 tramite l'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, ed articolo 9, comma 2 ed il rifinanziamento della legge stessa.

9/1984/**117**. Maura Cossutta.

La Camera,

premesso che:

la legge 27 marzo 1992, n. 257, modificata dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, ha riconosciuto ai lavoratori che siano esposti all'amianto per un periodo superiore ai dieci anni, il diritto alla rivalutazione ai fini delle prestazioni pensionistiche dell'intero periodo per un coefficiente di 1,5;

la Corte Costituzionale, con sentenza n. 5/2000, nel sancire la correttezza costituzionale delle norme in questione, ha confermato che il beneficio interessa tutti i lavoratori per i quali sia provata la semplice esposizione ultradecennale al rischio morbigeno costituito dall'amianto, senza considerare l'intensità della esposizione;

la materia in questione necessita di precisi approfondimenti ed aggiornamenti atteso che la platea dei soggetti beneficiari è in continuo e costante aumento nono-

stante siano molti i lavoratori che, dipendenti di piccole aziende e non sindacalizzati, non sono ancora telati nei loro diritti;

impegna il Governo

ad adottare iniziative affinché:

a) siano modificate le leggi sopra citate nel senso di estendere il beneficio a quei lavoratori la cui attività produce direttamente o indirettamente assimilazione degli effetti negativi dell'amianto;

b) vengano fatti salvi i diritti di tutti quei lavoratori che, trovandosi nelle condizioni di cui alle citate leggi, abbiano già definito le loro pratiche pensionistiche ovvero le stesse siano in corso di definizione;

c) vengano individuate le altre categorie di lavoratori in favore delle quali trovino applicazione le leggi citate.

9/1984/**118**. Patarino, Villani Miglietta, Ramponi, Maggi, Mussolini, Amoruso, Pezzella, Canelli, Losurdo, Gallo, Carrara.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 11 della legge 23 dicembre 2001 n. 388 (legge Finanziaria) ha esteso i benefici indicati nell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 457/1997 e successive modificazioni, nei limiti del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca in acque interne e lagunari;

ai sensi del combinato delle due norme anzidette, le imprese che esercitano la pesca costiera e quelle che esercitano la pesca in acque interne e lagunari (e quindi anche le imprese non armatrici) debbono versare i contributi previdenziali e assistenziali in misura pari al 30 per cento del contributo dovuto per legge;

tale riduzione si estende anche alla quota dei contributi a carico dei lavoratori;

sino ad oggi, il beneficio anzidetto non è stato fruito dagli aventi diritto per

la mancata emanazione da parte dell'INPS della prevista circolare attuativa e ciò con comprensibile, notevole pregiudizio per i lavoratori e per le imprese di pesca interessate;

impegna il Governo

a sollecitare l'Istituto nazionale della previdenza sociale ad emettere tempestivamente la circolare attuativa prevista dall'articolo 11 della legge 388/2000 (legge finanziaria 2001) al fine di consentire alle imprese ed ai lavoratori della pesca costiera ed in acque interne e lagunari di usufruire del considerevole sconto contributivo assolutamente indispensabile per il rilancio di un settore in crisi come quello della pesca.

9/1984/**119**. La Grua, Fatuzzo, Catanoso, Cristaldi, Scalia, Strano.

La Camera,

premesso che:

la crescita esponenziale delle transazioni finanziarie nei mercati internazionali di questi ultimi anni testimonia un pericoloso divorzio tra l'economia finanziaria e quella reale; è il territorio elettivo di rischiose speculazioni finanziarie; è alla base di ricorrenti crisi finanziarie internazionale, in primo luogo nei Paesi del sud del mondo; contribuisce in modo sostanziale alla marginalità sociale ed economica di intere aree povere del sud del mondo;

nel corso degli ultimi anni, in molti Paesi, si sono moltiplicate le iniziative anche parlamentari tese a formulare proposte per porre un freno alla speculazione finanziaria internazionale e per prevenire i rischi di destabilizzazione delle valute, delle economie e delle società nazionali;

tra le proposte più note figura quella avanzata da James Tobin, premio Nobel per l'economia nel 1981. La sua proposta è diventata l'emblema della volontà di riconquistare alla democrazia gli spazi ad essa confiscati dall'espandersi del dominio della sfera finanziaria su scala planetaria,

e della volontà di operare una redistribuzione della ricchezza tra il nord ed il sud del mondo, fornendo importanti risorse per finanziarie la cooperazione allo sviluppo e la lotta alla povertà;

il Parlamento francese nel corso dell'esame della legge finanziaria ha approvato un emendamento che prevede l'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie di carattere speculativo allo scopo di regolamentare il mercato finanziario;

anche in Italia si va sviluppando un ampio movimento di opinione favorevole all'introduzione di una imposta sul movimento dei capitali speculativi, che vedrà nei prossimi mesi il lancio di una raccolta di firme per la presentazione di una proposta di legge di iniziative popolare utile a tale scopo

impegna il Governo

a sviluppare, anche in rapporto con la Unione europea una ricerca e un confronto per verificare le possibilità e le modalità di introduzione di una imposta sulle transazioni finanziarie internazionali di natura speculativa.

9/1984/**120**. Crucianelli, Realacci, Alfonso Gianni, Giovanni Bianchi, Ruzante, Bellillo, Sciacca, Bindi, Russo Spena, Giachetti, Lolli, Bielli, Lucà, Grandi, Deiana, Innocenti, Panattoni, Grandi.

La Camera,

premesso che:

la variante strada statale n. 9 tra Guardamiglio (provincia di Lodi) e Le Mose (Comune di Piacenza) con nuovo ponte sul fiume Po è stata definita - nelle sue caratteristiche costruttive e di tracciato - alla fine degli anni 80, quando ne venne redatto il progetto di massima, recepito nel protocollo d'intesa sottoscritto il 7 giugno 1988 dai rappresentanti delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, delle province di Milano (Lodi non era, a

quel tempo provincia) e di Piacenza e dei tre Comuni territorialmente interessati (Piacenza, San Rocco al Porto e Guardamiglio);

per la sua evidente valenza di interesse nazionale, regionale e locale, detta variante risulta recepita nei principali strumenti di pianificazione degli Enti competenti;

il progetto esecutivo dell'opera, nell'ultima versione disponibile, prevede un quadro economico di spesa pari a 204 miliardi di lire;

per riavviare l'iter di approvazione e di finanziamento dell'opera in questione è indispensabile prevedere l'aggiornamento del progetto esecutivo di cui sopra, sia in relazione alle varianti tecniche che devono essere introdotte, sia per quanto riguarda la rielaborazione della stima sulla base del computo metrico aggiornato e dei prezzi di mercato riferiti al più recente prezzario ANAS, sia - infine - per quanto riguarda l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale predisposto nel 1997;

le priorità espresse dalla regione Emilia-Romagna, in atti programmatori riferiti al piano poliennale ANAS, comprendono la variante strada statale n. 9 (Via Emilia), di cui sopra;

all'interno della detta variante, il nuovo ponte sul Po a Piacenza rappresenta una priorità assoluta;

sono trascorsi, ormai, 13 anni dall'accordo che la regione Lombardia e la regione Emilia Romana sottoscrissero per dare soluzione a questo problema;

la priorità indicata del nuovo ponte sul Po a Piacenza non può essere considerata questione d'interesse provinciale, atteso il ruolo primario che Piacenza sta assumendo, a livello nazionale, per quanto riguarda lo sviluppo della logistica;

il ponte sul Po interessa uno dei più importanti snodi viari d'Italia;

lo scorso anno, a seguito dei danni provocati dalle esondazioni verificatesi, il